

**PROTOCOLLO DI ACCORDO**  
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

tra

**Ministero/Ente Governativo/Ambasciata/Consolato/Camera di  
Commercio /Istituto Commercio Esteri/Associazione di  
Imprese o altri soggetti privati.....**

e

**Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti  
Conservatori Italiani**

su

***“Cooperazione per lo sviluppo degli scambi culturali e di  
attività professionali congiunte”***

Il ..... del Ministero/etc.....,  
nell'interesse degli scambi internazionali del suo Paese, dotato dei poteri  
conferitigli dal suo mandato,

e

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. italiani con sede in  
Roma (Italy) Via Santa Maria dell'Anima 10, nell'interesse degli scambi  
internazionali della sua istituzione, dotato dei poteri conferitigli dal suo  
mandato,

*(di seguito indicate come “le Parti”)*

**Premesso che:**

- A. E' interesse comune lo sviluppo delle relazioni tra Italia e lo Stato..  
nell'ambito dello scambio culturale, di know how, training, ed  
esperienze professionali al fine di migliorare le rispettive  
professionalità ed accrescere le possibilità di progetti congiunti tra i  
due paesi;

- B. Le Parti agiscono nell'interesse dei soggetti che ad esse fanno riferimento e nell'ambito delle relazioni e scambi internazionali che i propri statuti prevedono;
- C. Ogni Parte agisce nei limiti dei propri mezzi e disponibilità sia finanziarie che operative;
- D. E' obbiettivo comune la conoscenza delle normative dei due paesi in merito alla professione di Architetto per favorire le attività dei professionisti in entrambi i paesi;

Tutto ciò premesso le parti concordano sul contenuto del presente Protocollo di Accordo (di seguito "Memorandum")

## **Articolo 1**

### **INTRODUZIONE**

Le parti, anche in cooperazione con altre strutture istituzionali quali Associazioni, Ministeri, Enti Governativi e non Governativi, Imprese e/o altri soggetti privati, convengono di sviluppare congiuntamente una collaborazione bilaterale al fine di scambiare normative, tecnologia, cultura, formazione ed esperienze professionali, per sviluppare le attività di competenza delle Parti in entrambi i paesi volte alla realizzazione di progetti ed azioni congiunte in tal senso.

## **Articolo 2**

### **SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. Le parti coopereranno nei seguenti settori:
  - Implementazione di accordi tra i due paesi per lo sviluppo delle attività dei professionisti iscritti agli Albi delle Parti;
  - Ricerca e sviluppo congiunti nello scambio di know how nei settori della progettazione e pianificazione, del project management e project financing;

- Definire ed implementare progetti comuni sia in..... che in Italia per valorizzare la cooperazione e i risultati di accrescimento congiunto che ne derivino;
  - Organizzazione di eventi congiunti quali fiere, mostre, tavole rotonde in entrambi i paesi;
  - Partecipazione a tender internazionali istituzionali che coinvolgano entrambi i paesi;
  - Organizzazione di corsi e seminari di formazione e specializzazione;
  - Organizzazione congiunta di concorsi di progettazione e/o di idee in entrambi i Paesi.
2. A tal fine verranno organizzate le seguenti attività:
- trasferimento di know how ed esperienze scientifiche e tecniche;
  - scambio di tecnici, professionisti e ricercatori;
  - organizzazione di seminari, workshop, tavole rotonde, conferenze, mostre e concorsi;
  - corsi di formazione e specializzazione;
  - realizzazione di progetti pilota congiunti.
3. Le Parti sottoporranno i progetti comuni alle Istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali al fine di ottenere i fondi necessari per lo sviluppo dei progetti congiunti stabiliti.
4. Le Parti verificheranno e decideranno insieme se coinvolgere altri soggetti ritenuti utili allo sviluppo dei progetti congiunti.

### **Articolo 3**

#### **COORDINAMENTO TRA LE PARTI**

1. Al fine di assicurare una implementazione efficiente agli impegni del presente memorandum le Parti individueranno ciascuna i propri rappresentanti che saranno i principali referenti per l'organizzazione delle attività congiunte:

2. Ogni parte coprirà i propri costi di viaggio e soggiorno e gli eventuali costi professionali dei propri rappresentanti. Tale accordo può essere variato da un consenso congiunto tra le parti.

#### **Articolo 4**

#### **CONDIZIONI FINALI**

1. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di firma dello stesso per un periodo di 2 anni (24 mesi) salvo l'intenzione di una delle parti di interrompere l'accordo con un preavviso di almeno 3 mesi dalla data in cui si intende interrompere.
2. Qualsiasi variazione al testo del presente Memorandum potrà essere fatta con il consenso di entrambe le Parti attraverso comunicazioni scritte in tal senso.
3. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e/o applicazione del presente Memorandum sarà risolta in via amichevole e per via diplomatica.
4. La lingua per le comunicazioni formali tra le parti sarà l'inglese, oppure in alternativa un testo bilingue italiano-.....

Redatto in Roma (Italy) /..... il ..... in due originali in lingua italiana e .....

**Ministero.....**

.....

**Consiglio Nazionale degli Architetti Italiani**

.....